

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

121^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO SABATO 26 MAGGIO 1984

Presidenza del presidente COSSIGA

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione Pag. 13

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e assegnazione 3

Assegnazione 13

Nuova assegnazione 13

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente

misure in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza» (735):

PRESIDENTE Pag. 3 e *passim*

BENEDETTI (PCI) 4

CASTIGLIONE (PSI) 10

COVATTA (PSI), *relatore* 3

POLLASTRELLI (PCI) 11

* RASTRELLI (MSI-DN) 6

RUSSO (Sin. Ind.) 8

Votazione per appello nominale 12

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 13, 14

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984 15

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.*

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

SCLAVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Beorchia, Bufalini, Carta, Castelli, Cerami, Cimino, Colombo Vittorino (L.), De Cataldo, Fanfani, Fontanari, Gozzini, Granelli, Lipari, Petrarà, Pingitore, Pollidoro, Riva Massimo, Ruffilli, Valiani, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Masciadri, per attività della Commissione Affari Generali dell'UEO; Fosson, per attività dell'Assemblea del Nord Atlantico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione ed assegnazione

PRESIDENTE. In data 25 maggio 1984, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

RANALLI, IMBRIACO e ROSSANDA. — «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e prestazioni diagnostiche» (743).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi

dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza» (735) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la 1ª Commissione, a maggioranza, propone al Senato di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di voler prendere posto in modo che il senatore Covatta possa svolgere in modo intellegibile la sua relazione.

COVATTA, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, la 1ª Commissione, a maggioranza, propone al Senato di riconoscere i presupposti di costituzionalità previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in relazione al decreto-legge n. 70, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Questo parere è conforme a quello espresso, per i profili di sua competenza, dalla 5^a Commissione sulla base della relazione del senatore Pagani.

Debbo ricordare che il Senato si è già pronunciato, nella seduta del 22 febbraio, su una materia analoga e cioè sul decreto-legge n. 10 il cui contenuto ed il cui merito erano sostanzialmente analoghi a quelli del decreto-legge n. 70 del quale oggi discutiamo. Già in quella sede venne espressa da parte del relatore e della maggioranza del Senato la convinzione che sussistessero i motivi di necessità e di urgenza per intervenire con un decreto-legge su una materia come quella regolata appunto dal provvedimento in questione, cioè su alcuni aspetti della manovra inflazionistica condotta dal Governo. Debbo anche ricordare ai colleghi che il decreto-legge n. 10 è stato votato da entrambi i rami del Parlamento e che la sua mancata conversione in legge non è dipesa dal voto contrario dei due rami del Parlamento, ma esclusivamente dalle particolarità del Regolamento della Camera dei deputati che, come è noto, prevede nel caso di posizione della questione di fiducia la doppia votazione dei disegni di legge. Pertanto, per motivi di tempo, non si è giunti al perfezionamento dell'*iter* legislativo di conversione.

Il decreto-legge n. 70, del quale discutiamo oggi, differisce dal precedente decreto-legge n. 10, soprattutto in relazione alla validità temporale delle misure previste dall'articolo 3, in ordine alla corresponsione dell'indennità di contingenza. Infatti, anche in accoglimento di alcuni suggerimenti di diverse parti dell'Assemblea, sia della maggioranza che dell'opposizione, il Governo ha ritenuto di dover limitare a sei mesi la validità temporale delle misure previste dalla stesso articolo 3. L'articolo 4 del decreto-legge n. 10, invece, che prevedeva il differimento al 15 aprile dell'entrata in vigore del nuovo prontuario farmaceutico, non è stato riproposto nel decreto-legge n. 70 ed è stato sostituito da un articolo che regola gli effetti giuridici prodotti dal decreto-legge n. 10.

La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche al decreto-legge che riguardano soprattutto l'articolo 1, relativo al controllo

dei prezzi e delle tariffe amministrate. Tali modifiche tendono a rendere più incisiva la manovra sui prezzi e sulle tariffe e, altresì, ad assicurare la copertura finanziaria in termini di assoluta trasparenza. Inoltre la Camera dei deputati ha modificato la tabella allegata all'articolo 2, relativo agli assegni familiari, ed ha infine trasferito le disposizioni dell'articolo 4 che tendono a sanare gli effetti giuridici del decreto-legge n. 10, dal testo del decreto-legge al disegno di legge di conversione, secondo quanto prevede l'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione.

È stato eccepito nel corso della discussione in sede di 1^a Commissione che, una volta soppresso l'articolo 4 del decreto-legge, non vi sarebbe copertura giuridica degli effetti del decreto-legge n. 10 per il periodo intercorrente tra la soppressione dell'articolo 4 da parte della Camera dei deputati e la definitiva approvazione della legge di conversione. Questo argomento non sembra possa essere accolto, dal momento che, se si riconosce l'emendabilità dei decreti-legge in sede di conversione, si deve ammettere anche che gli emendamenti modificano le norme contenute nei decreti-legge, solo quando questi siano definiti dai due rami del Parlamento.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore conferma la proposta di parere favorevole ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, quarto comma, del Regolamento sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione, testè illustrate dal relatore, può prendere la parola un senatore per ciascun Gruppo per non più di 10 minuti.

BENEDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nuovo decreto-legge che taglia i punti di scala mobile da febbraio a luglio di quest'anno è, per non poche ragioni, del tutto privo dei presupposti voluti e richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Questo è di-

mostrato anche dalle motivazioni addotte dal Governo a giustificazione del reiterato ricorso alla questione di fiducia. Dalle dichiarazioni rese dal Governo alla Camera dei deputati risulta che la fiducia è stata chiesta non tanto per l'urgenza del provvedimento e dei suoi contenuti, quanto soprattutto per attribuire il massimo rilievo politico al provvedimento stesso, se non per una sorta di ritorsione nei confronti dell'opposizione comunista che ha fatto il suo dovere e ha difeso la libertà del Parlamento.

In tre mesi, fatto nuovo e gravissimo, lo rilevava ieri il Presidente dei senatori comunisti, senatore Chiaromonte, il Parlamento non ha approvato un solo emendamento.

La questione di fiducia posta, nei contenuti e nelle forme recidivanti, in maniera politicamente e costituzionalmente così disinvolta e spericolata è, quindi, la migliore conferma dell'assenza, in questo decreto, del carattere della straordinarietà e dei requisiti della necessità e della urgenza.

Il Senato è chiamato a deliberare nella pienezza dei poteri dell'Assemblea: chiediamo ai colleghi della maggioranza se, di fronte all'esercizio di una funzione così delicata che tocca tanto direttamente l'autonomia dell'Assemblea, deve ancora prevalere la logica di una maggioranza che ogni giorno di più mostra di considerarsi tale solo per rassegnazione di testimonianza a futura memoria o se non bisogna, invece, cercare vie diverse da quelle dell'esasperazione dello scontro.

Il punto è questo e va sottolineato per entrare subito nel vivo degli argomenti: la valutazione dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge odierno presenta, di fronte alla nostra Assemblea, aspetti inediti determinati dalla decisione della Camera dei deputati di sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge e di trasferirne il contenuto nel disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. I signori senatori mi vorranno perdonare, ma noi arriveremmo molto più rapidamente — secondo le richieste di tutti — alla fine della seduta se si realizzerà un po' di silenzio. Poiché non è immediata la votazione, chi non ha interesse ad ascoltare il senatore Benedetti ha ampi spazi in cui

potersi intrattenere. Prego, senatore Benedetti.

BENEDETTI. Con la decisione della Camera dei deputati si sono messi in movimento effetti e conseguenze che rendono ancora più vistosa la mancanza dei presupposti; la situazione che oggi abbiamo di fronte è per molti versi originale.

Ecco ora i punti essenziali del nostro giudizio negativo. Con la soppressione dell'articolo 4, lo rilevava il senatore Perna in Commissione, si è determinata un'anomalia costituzionale: il trasferimento dei contenuti di tale articolo al disegno di legge di conversione mira a mantenere in vita una norma che la Camera ha respinto. Il rifiuto di conversione parziale è del tutto equiparabile a quello che può colpire l'intero decreto. Ci confortano due argomentazioni decisive. Primo: si tratta della disciplina degli effetti di un decreto-legge non convertito. Poiché a tale disciplina si provvedeva in via anomala, addirittura con un nuovo decreto-legge, la norma è stata fulminata, non esiste più, non può essere fatta rivivere. Secondo: l'articolo 78, quinto comma, del Regolamento del Senato — richiamo l'attenzione in particolare su questo punto — chiaramente identifica nella non conversione, totale o parziale, la declaratoria da parte dell'Assemblea, quindi non dell'intero Parlamento, della non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Questa disciplina è di carattere generale ed è valida quindi per la valutazione dei presupposti e, a maggior ragione, per il giudizio di merito nella sua interezza. Comunque, la regolamentazione degli effetti di un decreto-legge non convertito è sempre riconducibile alla materia dei presupposti, cioè all'articolo 77 della Costituzione, che del decreto-legge unitariamente — sia pure in commi distinti — prevede contenuti e ambiti di applicazione.

Venuto meno l'articolo 4, non esiste più la ragione di urgenza, che è quella che deve avere ispirato — riteniamo assai malamente — il Governo nella sua preoccupazione di dare, senza soluzione di continuità, una disciplina agli effetti già prodotti dal decreto n. 10. Se poi si volesse sostenere che l'artico-

lo 4, in quanto parte del decreto-legge ancora vigente, è tuttora in vigore, allora la conclusione sarebbe ancora più sconvolgente.

Il Senato dovrebbe rilevare subito l'eccesso di potere del Governo e il vizio dei presupposti del decreto-legge in esame. A questo punto la situazione si ingarbuglia notevolmente: questo è l'unico verbo, anche se non troppo elegante, che mi pare adattabile alla specie.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame riguarda i punti di scala mobile per il semestre febbraio-luglio 1984. Copre quindi una parte dell'arco temporale già previsto agli stessi fini dal decreto n. 10 non convertito. Si tratta di una norma con efficacia retroattiva.

La non retroattività della legge non è principio di derivazione costituzionale, siamo d'accordo; bisogna però chiedersi la ragione di questa, perlomeno, insolita retroattività. Se si vuole sostenere che essa riguarda semplicemente la materia dei punti tagliati in precedenza, questo solo è sufficiente a far venir meno il presupposto dell'urgenza, perchè l'effetto è già ampiamente maturato e consumato. La risposta più adeguata viene però dalla lettura dell'articolo 3, per il quale i punti di variazione restano determinati — sottolineo, «restano determinati» — in due dal primo febbraio.

Questa è un'autentica surrettizia di disciplina degli effetti del precedente decreto (il *de cuius* dell'attuale, per intenderci) non convertito dal Parlamento. E se non è una disciplina degli effetti, che cosa altro è mai? Un'anomala conversione del precedente decreto-legge, come si chiedeva in Commissione il senatore De Sabbata? Noto solo incidentalmente — così riprendendo un interrogativo formulato sempre in Commissione dal senatore Maffioletti — il possibile conflitto tra il decreto-legge n. 70 e la legge di conversione.

C'è da rilevare anzi, a questo proposito, che la regolamentazione dei rapporti derivati da un decreto non convertito deve ritenersi sottoposta, secondo la migliore dottrina, al potere di rinvio del Capo dello Stato. Insomma, mi sia consentito dire che costituzionalmente è tutto un grosso pasticcio. In un passaggio ideale da letteratura a diritto costituzionale, sarebbe come dire, credo che un

po' di ironia non guasti, dal «pasticciaccio brutto di via Merulana» a quello di palazzo Chigi.

Tralascio per i limiti di tempo altre note argomentazioni sul divieto di reiterazione. La reiterazione è la sconfessione dell'urgenza e lo è in particolar modo in questo caso. I punti di scala mobile sono stati tagliati. Sono passati cinque mesi e l'effetto-contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per il 1984 non si è realizzato. Tutte le fonti più serie di rilevazione escludono che possa realizzarsi. Il cosiddetto emendamento Rubbi, del quale si è discusso alla Camera, è la conferma migliore di questa previsione. Ma questo dimostra anche quanto sia fondata, onesta e giusta la richiesta della CGIL sul recupero dei punti tagliati.

Sull'articolo 1 del decreto c'è da dire che si riferisce a poteri già attribuiti al Governo, mentre l'articolo 2 è, al più, ispirato da una urgenza del provvedere che è cosa ben diversa dall'urgenza del provvedimento.

La realtà, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, è che i due decreti-legge sono emblematici del duplice, insidioso tragitto istituzionale percorso sino ad oggi: la volontà di rottura del principio costituzionalmente consolidato della autonomia della contrattazione sindacale, la volontà di comprimere, con questioni di fiducia sovrapposte al contingentamento dei tempi di discussione delle Assemblee parlamentari, l'autonomia del Parlamento.

Il Gruppo comunista quindi voterà contro la deliberazione adottata a maggioranza dalla Commissione affari costituzionali, con la consapevolezza che questa è anche una occasione che si offre al Senato intero per reagire con le certezze essenziali della Costituzione a percorsi istituzionalmente così preoccupanti. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, alla base di questo mio intervento, in nome dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazio-

nale, sui presupposti *ex-articolo 77* sulla costituzionalità del decreto 17 aprile 1984, n. 70, intendo porre il quesito e la analisi politica e socio-economica sulle mutate condizioni di fatto, di tempo e di diritto in cui si apre il dibattito in quest'aula rispetto alle condizioni che caratterizzarono la precedente vicenda parlamentare e politica del decreto-legge n. 10, avente la medesima portata normativa del decreto, non convertito, come è noto, per scadenza dei termini costituzionali.

Se ritenessi questo dibattito una semplice ripetizione di quello precedente, avrei potuto limitarmi a rileggere in Aula il testo dell'intervento, sempre sul tema dei presupposti di costituzionalità, che svolsi nella seduta del 22 febbraio 1984. Devo subito precisare invece che gli elementi di novità non appartengono al testo legislativo che fundamentalmente resta lo stesso del primo decreto sia nelle conclamate finalità sia negli strumenti adottati sia negli effetti prodotti. Sbaglia, a mio avviso, chi dai banchi della maggioranza tende a sottolineare la diversa portata normativa di questo decreto rispetto al precedente, riferendosi a quelle variazioni di forma e temporali che il Governo ha adottato nel nuovo testo, variazioni del tutto ininfluenti rispetto ai rilievi che già formulammo e che ci indussero, nella precedente occasione, a negare con il voto la sussistenza dei requisiti previsti e voluti dalla Costituzione.

Restano pertanto invariate le eccezioni di fondo che formulammo in prime cure e che riassumiamo qui per chiarezza di posizione politica.

Il giudizio negativo che il Gruppo del Movimento sociale italiano espresse in quella occasione sul decreto-legge n. 10 derivò innanzitutto dalla constatazione del totale fallimento del sistema delle relazioni industriali vigente in Italia, sistema nel quale lo Stato, lungi dall'assumere una posizione di equidistanza, ha finito con il diventare parte in causa nei conflitti che turbano il mondo del lavoro, scaricando sui bilanci pubblici le conseguenze finanziarie della sua opera di compensazione e di mediazione.

Nel merito evidenziammo l'inesistenza dei requisiti che avrebbero giustificato l'adozione da parte del Governo dello strumento del decreto-legge. Tra le norme in cui si articola-

va e si articola il testo normativo infatti solo una opera immediatamente, sottraendo, con effetto retroattivo e attualmente anche con effetto contestuale, ai lavoratori due punti di contingenza, anzi quattro punti, legittimamente acquisiti e trasformando l'istituto della scala mobile da mezzo di difesa del salario dall'aumento del costo della vita a strumento per combattere la pressione inflazionistica.

Già in sede di relazione previsionale e programmatica inoltre erano state indicate le esigenze che da parte governativa ora si accampano evidenti per giustificare l'adozione della decretazione d'urgenza e il ricorso a misure che, per il loro carattere punitivo nei confronti dei lavoratori, provocheranno, come stanno provocando, inevitabilmente aspri conflitti nella vita sociale.

Sarebbe stata necessaria una visione diversa che ancorasse l'intervento limitativo sulla scala mobile ad una manovra più ampia in termini di riduzione del costo del denaro e soprattutto del costo del regime, cioè di tutte le spese improduttive poste a carico del bilancio dello Stato.

In quella occasione si eccepì, infine, che il decreto-legge violava il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione che, ponendo una riserva di legge ordinaria, sottrae all'Esecutivo, e quindi al Governo, la facoltà di legiferare con decreti-legge in materia di lavoro e di economia.

Se elementi di novità vanno ricercati, essi sono riconoscibili non solo nella *vexata quaestio* della reiterazione del decreto, problema rispetto al quale la visione della nostra parte politica è tassativa: abbiamo sempre affermato che la reiterazione di un decreto-legge è di per sé, intrinsecamente ed inscindibilmente, una forma palese di violazione, prima logica e poi giuridica, dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ma l'elemento più importante di novità è costituito, a nostro avviso, dalla mutazione del quadro di riferimento in cui si colloca l'attuale dibattito parlamentare che è un dibattito reiterato nell'oggetto e nel merito legislativo, ma diverso e nuovo nella sua valenza politica. Credo che a voi non sfugga, onorevoli colleghi, la considerazione che la materia del contendere oggi non è più se sottrarre o riattribuire i quattro punti di

contingenza maturati e non corrisposti, argomento al quale hanno dato acquiescenza anche le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori, nè è più credibile, perchè superata dai fatti, la versione dell'importanza decisiva del provvedimento rispetto all'inflazione e al suo contenimento.

Oggi la posta in gioco è diversa: il Governo ha costretto la sua maggioranza, per quanto perplessa e contraddittoria, a fare quadrato sul nuovo decreto, per imporre, con la tecnica del decisionismo spinto fino al limite del ricatto politico, la supremazia del Governo e della governabilità rispetto al Parlamento ed alla sua formale centralità. A questa grande e inutile sfida che viene giocata tra le componenti istituzionali del paese legale nell'ambito del Palazzo e nell'indifferenza sostanziale della gente, ha contribuito il protagonismo politico e caratteriale del Presidente del Consiglio, in ciò agevolato, e forse costretto, dalla condotta parlamentare e propagandistica del Partito comunista e degli schieramenti della sinistra; sfida del tutto inutile, dove un ostruzionismo inefficace ridotto ormai al rango, anzi al livello, delle parate di obbligo, ha di fatto impedito lo sviluppo di una opposizione ragionevole e più efficace, perchè ragionata.

Nell'ambito di tali mutazioni del quadro di riferimento, nella convinzione che il provvedimento — lasciando inalterata la sostanza dei problemi reali della società italiana — è solo strumento di disputa politica, nella coerenza di una posizione che ha visto il nostro partito contrario a determinate scelte di campo, anche quando partito comunista e triplice sindacale, allora unitaria, plaudivano e sottoscrivevano gli accordi confindustriali e i lodi Scotti, ribadiamo l'opportunità per tutti e il dovere morale di tornare al rispetto delle regole del gioco, anche in questo momento che sembra, ed è, il meno propizio per eccezioni di carattere formale. Ed il rispetto delle regole del gioco fissate dalla Costituzione, tutta da rivedere, ma che devono valere fino alla sua auspicata riforma, impone di rinnovare, in relazione ad un decreto che incide su una problematica sociale ancora tutta da regolare, il giudizio negativo sui presupposti, a nostro avviso, inesistenti.

Negheremo, pertanto, con il voto, i requisiti di costituzionalità ritenuti sussistenti dalla 1ª Commissione affari costituzionali.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 22 febbraio scorso ci trovammo in questa Aula per verificare i presupposti, ex articolo 77 della Carta costituzionale, del decreto con il quale si erano determinati unilateralmente i punti di variazione della scala mobile, distribuendoli su cadenze trimestrali.

Oggi siamo costretti a rinnovare il rito. L'atto governativo venne dichiarato monolitico, non foss'altro per il minaccioso tambureggiamento che lo accompagnava. Come tale venne difeso ad oltranza in nome dell'impraticabilità di qualsiasi mediazione di fronte all'esigenza di attuare la sbandierata manovra antinflazionistica.

Le proposte di adeguare l'arcigno intervento alla Costituzione, almeno a quella materiale, e all'equità vennero bollate di ideologismo, di disfattismo, di incosciente difesa di un mito come la scala mobile. Non escludo che tanta fermezza abbia fatto tremare più d'uno per le sorti della nostra economia, convincendolo sulla ineluttabilità della scelta: o le intangibili misure prese o la rovina economica. Risultato, questo, da ascrivere al merito di quanti, in campo economico, ancora sono convinti che, «facendo appello alle tasche invece che al cervello dei cittadini, raggiungeranno prima il loro scopo perchè nelle tasche di solito la gente ha qualcosa di suo mentre nel cervello ha più che altro roba presa a prestito o rubata».

Persino la ventilata semestralizzazione venne scartata seccamente in quanto, scrisse l'«Avanti!» del 16 marzo 1984, «nessun effetto di freno dell'inflazione e dell'incremento del costo del lavoro si conseguirebbe». Ebbene, il decreto che stiamo per riesaminare contiene ora una modifica temporale introdotta proprio per volontà di coloro che inizialmente scartavano qualsiasi modifica. Essi

hanno introdotto questa modifica senza teorizzazioni giustificatrici.

Si tratta pur sempre di una smentita all'iniziale sicurezza sulla bontà dell'impostazione del decreto e dei suoi effetti. Dobbiamo domandarci, allora, se, al di là della sua veste apparente, il decreto non rappresenti davvero il rifiuto della ragione, una imposizione da ratificare, specie quando scopriamo che solo chi lo propone si ritiene autorizzato ad adeguarne il contenuto.

PRESIDENTE. I senatori mi vorranno scusare, ma mi metto nei panni del senatore Russo ammirando la sua capacità di parlare nonostante il brusio.

RUSSO. Dicevo che tutto questo ci impone di identificare bene l'oggetto del nostro esame. Se esso deve esercitarsi sulle tavole di un'inesorabile volontà governante, non abbiamo allora una normativa di fronte a noi, bensì si pretende la conversione di un *blitz*, di un fulmine di guerra. Solo questo genere di intervento ha concentrato in sé l'insopprimibile necessità di esplicitarsi ed in tempi brevi, riservando alla mente creativa dello stratega ogni altra mossa.

A queste condizioni, è chiaro, necessità ed urgenza risiedono *in re ipsa* e ogni nostra discussione sarebbe superflua. Fortunatamente però questa Assemblea non ha rinunciato ancora ad esercitare il suo diritto-dovere più tipico, sicché gli argomenti a loro tempo adoperati per negare che un provvedimento iniquo ed inutile possa qualificarsi urgente e necessario mantengono la loro validità. Centri di studio specializzati ed autorevoli economisti, uno di questi appena pochi giorni fa sul quotidiano «La Repubblica», erano dell'opinione che la manovra proposta fosse molto poco efficace al perseguimento degli obiettivi del Governo.

Ricordiamo tutti la citazione latina del senatore Carli: «*parturient montes, nascetur ridiculus mus*». La sproporzione tra la dispendiosità socio-giuridica del mezzo e la ridicolaggine del risultato non bastano forse a negare di per sé sole l'esistenza della necessità generatrice poi dell'urgenza? Non ci troviamo per nulla, come ha insinuato qualche

organo di stampa, nella condizione di chi ripete per l'ennesima volta una parte imparata a memoria e recitata fino alla noia, per il semplice fatto che ripetiamo ragioni convinte.

La decretazione d'urgenza veniva collegata dall'«Avanti!» del 22 febbraio 1984 alla crisi economica ed all'intento di non lasciarsi sfuggire la ripresa produttiva mondiale, ma certamente non era o non era solo il costo del lavoro la causa dell'inflazione e quindi l'ostacolo ad agganciare la ripresa.

Non si vorrà — spero — sostenere che è possibile ricomporre l'ordine pubblico economico agendo di forza su di una sola, e nemmeno la più importante, delle cause perturbatrici. Tra di esse ritroviamo, per indicarne una tra le più serie, quello «schifo» — espressione governativa, non mia — dell'evasione fiscale più o meno legalizzata. Il guaio è che l'evasione non si combatte con decreto, come ci è stato pazientemente spiegato. Vero, ma se questo non è un alibi, rappresenta pur sempre un modo di ammettere che il risanamento dell'economia rimane incompleto e, di conseguenza, non vi è urgenza alcuna nel colpire a quel fine i redditi da lavoro dipendente.

A questo punto, non possiamo scartare il sospetto che questo decreto voglia costituire, più che una fase di manovra (che per definirsi tale dovrebbe dimostrarsi pluridirezionale, articolata ed organica), una frusta nelle mani del domatore. Non mancano gli spunti per alimentare questo sospetto. Abbiamo la possibilità di verificare la fondatezza delle ipotesi avanzate tre mesi fa, controllando se il decreto ha prodotto durante la sua vigenza i sacrifici dei redditi dei lavoratori. Un dato incontestabile è che, mentre il decreto-legge si fonda sul contenimento del tasso inflattivo al 10 per cento annuo, già dobbiamo dare per certo che questo limite sarà superato. Sicché, si comprimono le retribuzioni con la consapevolezza che tali misure non incideranno in maniera apprezzabile sull'inflazione.

Come ognuno vede, non la necessità conduce a questo decreto-legge, quanto motivazioni politiche e non economiche, identificabili nel gusto di prevaricare o di agitare la frusta.

Perciò non dovremmo esitare a ritenere insussistente questo presupposto della necessità, tanto più che esso, per rimanere nell'alveo costituzionale, dovrebbe produrre una emergenza, implicitamente smentita, mi sembra, dall'accettata scadenza semestrale e dalla sostanziale ininfluenza delle misure adottate. Il Governo ha preferito dimezzare una iniquità, in effetti, piuttosto che recedere o trattare. Eppure, gli imprenditori hanno riconosciuto in più sedi come i risultati raggiunti con il provvedimento da esaminare siano assai modesti sul piano del contenimento del costo del lavoro. Il Governo sapeva che il dissenso dei lavoratori avrebbe ridotto per le imprese i benefici che avesse offerto loro il decreto. Tuttavia, ha voluto insistere nell'offerirci un saggio della sua volontà governante.

Di questa volontà il Gruppo della Sinistra indipendente dichiara che non vi è necessità alcuna e tanto meno urgenza. Per lo meno in questo senso mancano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione e perciò esprimiamo voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, diversamente dai senatori che sono intervenuti sino ad ora, devo esprimere il parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Debbo dire che le argomentazioni svolte da chi sostiene la tesi contraria non appaiono convincenti o tali da modificare il giudizio che già il Senato ebbe ad esprimere sul precedente testo del decreto n. 10. Una serie di osservazioni sono ripetitive del dibattito già svolto e, quindi, ritengo che non necessiti svolgere, rispetto ad esse, altre contro-argomentazioni.

Abbiamo riconosciuto e affermato che il decreto e le norme in esso contenute fanno parte della manovra economica che il Governo intende esercitare per il contenimento dell'inflazione e per creare i presupposti di

una ripresa economica nel paese. Quindi, in relazione a tale obiettivo e alle scelte che con il decreto vengono effettuate, certamente ricorrono i presupposti dell'urgenza, della straordinarietà e della necessità.

Devo anche aggiungere che qui non si tratta di dare un giudizio politico, ma un giudizio giuridico-costituzionale in relazione al disposto dell'articolo 77 della Costituzione. Poiché tutti riconosciamo che sostanzialmente questo decreto è identico nei contenuti — salvo alcune modifiche temporali — a quello che abbiamo già esaminato, la decisione assunta dal Senato in relazione al decreto n. 10, di riconoscere i presupposti di costituzionalità ha valore quindi di precedente e solo in presenza di gravi e serie ragioni credo che il Senato potrebbe modificare tale giudizio. Ma tali nuove ragioni non esistono.

Ho ascoltato le altre argomentazioni contrarie. Una mi è sembrata singolare. La leggo dal resoconto della seduta della Commissione affari costituzionali. Secondo il senatore Maffioletti, il fatto che la Camera non abbia convertito nei 60 giorni il precedente decreto-legge n. 10 starebbe a significare che esiste una contrarietà delle Camere alla conversione stessa.

Ora, ho ascoltato tutte le valutazioni e le giustificazioni sul significato dell'ostruzionismo parlamentare, sul suo valore democratico e sul diritto delle minoranze di esercitare tale forma di opposizione nel Parlamento; ma che l'ostruzionismo si elevi addirittura ad atto che dà un significato di contrarietà del Parlamento e delle Camere al valore e alla validità di un decreto-legge, credo sia una esasperazione o una interpretazione inaccettabile di ciò che può rappresentare una battaglia, che l'opposizione conduca, di opposizione alla conversione in legge di un decreto.

Un'altra argomentazione è quella della non costituzionalità della ripetizione di un decreto decaduto. Oltre ai precedenti, che potremmo citare e ricordare, di riproposizione di decreti-legge decaduti, devo ricordare che si è impedito al Parlamento — malgrado esistesse una maggioranza e malgrado per due volte il Parlamento avesse espresso la fiducia al Governo su questo testo — di arrivare nel

termine costituzionale di 60 giorni a convertire in legge il decreto. Credo pertanto che questo sia il caso più classico e più evidente in cui si possa riconoscere il diritto del Governo, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, di riproporre un decreto-legge al Parlamento. Quindi, anche questa argomentazione va respinta.

L'ultima contestazione alla quale dobbiamo rispondere è quella relativa alla soppressione — avvenuta nell'altro ramo del Parlamento — dell'articolo 4. Si sostiene che tale soppressione farebbe venir meno le ragioni di urgenza, di straordinarietà e di necessità e che, di conseguenza, il Senato ne dovrebbe tener conto nell'esprimere il suo giudizio.

Condivido le argomentazioni svolte dal senatore Bonifacio nella 1ª Commissione e che sono state riproposte dal relatore, cioè che qui siamo in presenza di emendamenti che non hanno ancora valore normativo e che alla nostra attenzione, fin quando non sia stata approvata la legge di conversione, sarà il testo originario del decreto-legge. Non solo; devo anche dire che tecnicamente il decreto-legge, nella sua stesura originaria, continuerà ad avere effetto di legge, effetto normativo, sino al momento in cui intervenisse la conversione o dovesse — cosa che certamente noi non auspichiamo nè riteniamo possa avvenire — verificarsi la mancata conversione. Quindi il giudizio di costituzionalità può essere riferito soltanto ed esclusivamente al testo originario del decreto-legge.

Questo è quanto dobbiamo verificare come obbligo e come dovere che la Costituzione ci impone, tant'è vero che è sempre avvenuto, ed è sempre stato riconosciuto possibile, che in sede di conversione si possano introdurre norme che non abbiano in sè la caratteristica dell'urgenza, della straordinarietà e della necessità per essere modificative di un decreto-legge.

E, quindi, se sempre in passato, in sede di conversione, è stato ritenuto possibile introdurre modifiche in leggi di conversione che non avessero per loro natura le caratteristiche ed i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione, tanto meno possiamo ritenere ed affermare che un emendamento, con il quale un ramo del Parlamento abbia inteso

modificare il testo originario del decreto-legge in esame, possa avere la capacità di far venir meno i presupposti di costituzionalità che invece riteniamo sussistere nel testo originario.

Mi sembrano argomentazioni capziose e giustificate solo dalla volontà di esercitare anche in questa sede un'opposizione politica al provvedimento del Governo. Ma noi in questa sede dovremmo esprimere correttamente, in relazione a ciò che l'articolo 77 della Costituzione prescrive, un giudizio esclusivamente riferito ai presupposti di costituzionalità del decreto-legge originario nel testo che è stato presentato al Parlamento.

Sotto questo profilo ritengo che indubbiamente i presupposti di necessità ed urgenza sussistano e che quindi il Senato debba pronunciarsi in senso favorevole, secondo la proposta della 1ª Commissione. (*Vivissimi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, anche a nome dei senatori Giura Longo, Morandi, De Toffol, Antoniazzi, Mascagni, Giacchè e Consoli, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che dal prescritto numero dei senatori è stata richiesta la votazione nominale con appello. Poichè l'appello nominale implica l'accertamento del numero legale, do la precedenza alla votazione per appello nominale in base all'articolo 113 del Regolamento.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Mancino, Bisaglia, Aliverti, Colombo Svevo, Ceccatelli, Codazzi, Martini, Degola, Lapenta, De Cinque, Spitella, Fimognari, Saporito,

Ruffino, Cuminetti, Coco e Bonifacio hanno chiesto che la votazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sia fatta per appello nominale. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Taviani).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Taviani.

SCLAVI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Accili, Aliverti, Angeloni, Avellone, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Bausi, Bernassola, Bisaglia, Boggio, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Bozzello Verole, Buffoni, Butini,

Campus, Carli, Carollo, Cartia, Cassola, Castiglione, Cavaliere, Ceccatelli, Cengarle, Cioce, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Cuminetti, Currella,

D'Agostini, Damagio, D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Del Noce, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Nicola, Donat-Cattin, D'Onofrio,

Fabbri, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finocchiaro, Fiocchi, Fontana, Foschi, Franza, Frasca,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Giacometti, Giugni, Giust, Grassi Bertazzi, Greco, Gualtieri,

Jannelli, Jervolino Russo, Kessler, Lapenta, Leopizzi, Lombardi, Malagodi, Mancino, Maravalle, Marinucci Mariani, Martini, Mascaro, Mazzola, Melandri, Melotto, Meoli, Mezzapesa, Mondo, Monsellato, Muratore, Murmura,

Nepi, Novellini, Orciari, Orlando, Pacini, Padula, Pagani Antonino, Pagani

Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Petrilli, Pinto Biagio, Pinto Michele, Postal, Prandini,

Rebecchini, Riggio, Romei Carlo, Romei Roberto, Rossi, Rubbi, Ruffino, Rumor,

Santalco, Santonastaso, Saporito, Scamaricio, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Segreto, Sellitti, Signorello, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella,

Tambroni Armaroli, Tarabini, Taviani, Tomelleri, Tonutti, Toros, Triglia, Trotta,

Valitutti, Vassalli, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Viola, Vitalone, Zito.

Rispondono no i senatori:

Consoli, Marchio, Rastrelli.

Sono in congedo i senatori:

Abis, Agnelli, Beorchia, Bufalini, Carta, Castelli, Cerami, Cimino, Colombo Vittorino (L.), De Cataldo, Fanfani, Fontanari, Gozzini, Granelli, Lipari, Petrarra, Pingitore, Pollidoro, Riva Massimo, Ruffilli, Valiani, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Masciadri, Fosson.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione sul disegno di legge n. 735:

Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	159
Contrari	3

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente: il senatore Signorello cessa di appartenervi; il senatore Colombo Svevo entra a farne parte;

2^a Commissione permanente: il senatore Signorello entra a farne parte;

12^a Commissione permanente: il senatore Colombo Svevo cessa di appartenervi; il senatore Costa entra a farne parte.

Il senatore Carta, già sostituito in quanto membro del Governo, dal senatore Boggio, è sostituito dal senatore Colombo Svevo.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SAPORITO ed altri. — «Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale» (685), previ pareri della 4^a, della 5^a e della 12^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: MONACO ed altri. — «Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'A.I.A.S.» (508) — già assegnato in sede referente alla

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) — è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 685.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

SCLAVI, *segretario*, su invito del Presidente dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

PASQUINI, PROCACCI, PIERALLI, VECCHIETTI, GIANOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Di fronte ai recentissimi allarmanti sviluppi della situazione militare e politica nel Golfo persico, che aggravano la crisi esistente in quella zona del mondo e configurano una grave minaccia per il sistema delle relazioni internazionali, gli interpellanti chiedono:

di essere informati circa il punto di vista del Governo sulla questione e di conoscere quali passi abbia compiuto o intenda compiere, direttamente o in associazione con altri Governi della CEE, al fine di impedire un ulteriore allargamento del conflitto Iran-Iraq, gravido di preoccupanti implicazioni internazionali;

che venga, intanto, data assicurazione che in nessun caso l'Italia sarà coinvolta in operazioni militari da chiunque intraprese, nè direttamente, nè indirettamente, e che

nessuna fornitura militare partirà più dal nostro Paese destinata ad uno o ad entrambi i Paesi belligeranti.

(2 - 00142)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi reali delle dimissioni, dopo appena tre giorni dalla nomina a commissario prefettizio del comune di Acerra (Napoli), del dottor Miraglia Del Giudice.

(4 - 00915)

SALVATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nella seduta del 19 novembre 1983 del Consiglio comunale di Poggioreale (Napoli) l'assessore anziano ha rivolto pesanti accuse ad alcune componenti della Giunta;

che il verbale di questa seduta non è stato ancora a tutt'oggi inviato alla Procura della Repubblica, come stabilito in Consiglio comunale con l'accordo di tutti i Gruppi;

che in detto comune l'articolo 140 della legge comunale viene usato abbondantemente, senza giustificati motivi, sottraendo così poteri e credibilità al Consiglio comunale;

che sono circa 700 le delibere assunte con i poteri del Consiglio e che la stragrande maggioranza di esse riguarda lavori pubblici, appalti, forniture e concorsi per cifre molto notevoli e senza motivi di somma urgenza;

che non sono state rinnovate dal 1980 ad oggi commissioni importanti, come la commissione edilizia;

che le delibere per incarichi di lavoro e forniture spesso seguono di parecchio la

effettuazione degli stessi e molte vengono dichiarate immediatamente esecutive prima dell'approvazione del CO.RE.CO o vengono spezzettate in più delibere per eludere i controlli;

che sembra esserci una sorta di nepotismo e di monopolio di alcune famiglie negli incarichi di lavoro e nelle forniture;

che non si sono voluti discutere in Consiglio comunale — nonostante le sollecitazioni del Gruppo comunista — la circolare prefettizia relativa all'applicazione della legge La Torre-Rognoni e il decalogo del buon amministratore;

che permangono ritardi incomprensibili e ingiustificati nella realizzazione di opere indispensabili per la vita civile di detta città, a partire dalle fognature;

che nella zona in cui insiste il comune di Poggioreale è forte la presenza di organizzazioni camorristiche;

che diventa ogni giorno più pericolosa per la vita democratica di queste aree la capacità di penetrazione della camorra nelle istituzioni,

si chiede di sapere:

a) se si intende aprire una indagine tesa a verificare l'esistenza di illegalità nella gestione della cosa pubblica;

b) quali elementi — a due anni di distanza — sono emersi sull'assassinio dell'assessore democristiano, avvocato Caso;

c) se e quali provvedimenti si intendono adottare per garantire un clima di serenità, di sicurezza e di rispetto della legalità nella vita di questo comune.

(4 - 00916)

DI NICOLA. — *Ai Ministri dei trasporti, degli affari esteri e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non intendano ripristinare il collegamento aereo diretto Trapani-Tunisi in connessione con le attuali aerolinee con Roma e Milano.

Dell'inserimento dello scalo trapanese nelle avio-linee dell'« Alitalia » in servizio con la Tunisia si è fatta ultimamente portavoce

autorevole anche la Camera di commercio italo-tunisina, che ha sede a Trapani ed il cui presidente Culcasi ha inviato apposito telegramma al Ministro dei trasporti.

Il collegamento aereo Trapani-Tunisi, già disimpegnato a mezzo idrovolanti, venne interrotto a causa dell'evento bellico nel 1940, venne successivamente ripristinato, con l'ATI prima e l'« Alitalia » dopo, e poi interrotto definitivamente circa 6 anni fa.

(4 - 00917)

FERRARI-AGGRADI, BERLANDA, RUBBI. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione agli accordi intervenuti, intesi a definire il contenzioso conseguente alla liquidazione del Banco Ambrosiano, si chiede di conoscere quali siano i termini delle intese raggiunte e quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla soluzione della vi-

ceda del Banco Ambrosiano in relazione sia ai creditori esteri che allo IOR.

(4 - 00918)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 29 maggio 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 29 (e di altre eventualmente connesse) riguardante il problema del fisco.

La seduta è tolta (ore 10,55).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari